



# TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Giudice Delegato

DECRETO

Apertura procedura di Liquidazione –  
SOVRAINDEBITAMENTO - Art. 14 ter L. 3/2012

Nel procedimento R.G.15 2022 LIQ

Il giudice delegato,

provvedendo sul ricorso congiuntamente depositato dai coniugi :

**CARPI BARBARA** con c.f. **CRPBBR69A45D969G**

**SEMINO PAOLO** nato a **Genova (GE)**, in data **30.04.1968**, residente,  
al **Corso Magenta, 7/8**, C.F. **SMNPLA68D30D969S**

Ricorso avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio dei soggetti  
proponenti;

**Visto** gli artt. 14ter e 14quinques L. n.3 del 2012;

**Vista** la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei  
creditori;

Vista l'esautiva relazione del professionista designato a operare quale O.C.C.;

**Ritenuto** che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14ter L. 3/12, e  
considerato che non emergono dagli accertamenti compiuti la commissione  
di atti in frode ai creditori;

Ritenuto opportuno procedere a liquidazione congiunta delle due posizioni  
per l'identità delle ragioni del sovraindebitamento;

*P.Q.M.*

## DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

di cui all'art. 14 ter L. n. 3 del 2012 e a tal fine:

- nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8,  
L. 3/2012, dr. **DANIELE LIPPI** con studio in Genova;
- dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento  
diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere  
iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè acquistati  
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da  
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto  
siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il

proponente attualmente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

- ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- dispone le seguenti forme pubblicitarie: pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Genova; pubblicazione presso Registro Imprese, per il soggetto che esercita attività d'impresa;
- ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- determina, ai sensi dell' art. 14ter, comma 6, lett.) b, alla luce delle corrette valutazioni esposte nella relazione dell'O.C.C., in euro 3100,00 mensili per 12 mensilità, la somma necessaria per il sostentamento della parte richiedente e del suo nucleo familiare;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

MANDA alla Cancelleria per le occorrenti notificazioni e comunicazioni

Genova, 02/08/2022

il Giudice del.  
dr. Roberto BRACCIALINI

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DI NATURA FAMILIARE - RICHIESTA ALL'OCC**  
**DI RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

(LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3, ART. 14 *TER E SS.*)

I sottoscritti:

Sig.ra **CARPI BARBARA** NATA A GENOVA IL 05.01.1969 E RESIDENTE IN GENOVA CORSO MAGENTA 7/8  
CODICE FISCALE CRPBBR69A45D969G;

ED

IL SIG. **PAOLO SEMINO**, NATO A GENOVA IL 30.04.1968 E RESIDENTE IN GENOVA CORSO MAGENTA 7/8  
CODICE FISCALE SMNPLA68D30D969S

**CON L'AUSILIO**

dell'OCC presso Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili, Gestore della Crisi, Dottore Commercialista  
**DANIELE LIPPI**, con studio in Via Mylius 7/2 - 16128 - Genova (GE), PEC daniele.lippi@pec.it nominato  
dal Tribunale di Genova con provvedimento del 15.03.2022 RG 1985/2022

**PREMESSO CHE I RICORRENTI**

ritengono di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta (**liquidazione del patrimonio**) ex art. 14 *ter* L. 3/2012 ed in particolare:

- a. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 L. 3/2012 in quanto versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- b. non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della L. 3/2012 – richiamate all'art. 14 *ter* della stessa legge - ovvero non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Capo II della L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della L. 3/2012;
- c. Il debitore è consapevole e manifesta la volontà di aprire una procedura di liquidazione in cui la formulazione del piano di liquidazione e del riparto è riservato al Liquidatore;
- d. Intende mettere a disposizione di tutti i creditori il proprio patrimonio, con l'aspettativa di ottenere, al termine della procedura, il beneficio dell'esdebitazione;
- e. È consapevole che, in caso di apertura della liquidazione, è riservata al Liquidatore la verifica dell'attivo (dal quale nessun bene - mobile, credito, azienda – neppure sopravvenuto durante la procedura, potrà

essere escluso) la formulazione dello stato passivo, la definizione del programma di liquidazione, la vendita dei beni del debitore secondo modalità competitive ed il riparto.

### **RAGIONI DELLA DOMANDA CUMULATIVA**

Giova evidenziare che viene presentata unica domanda/ricorso con cumulo soggettivo in considerazione dell'origine comune dei debiti, della nomina di unico OCC da parte del Tribunale di Genova e del fatto che i sovraindebitati sono coniugi in analogia alle procedure familiari di sovraindebitamento (accordo/piano del consumatore) previste dall'art. 7 bis legge 3/2012 per esigenze di coordinamento e di economia procedimentale e processuale (sul punto, in senso favorevole, cfr. Trib. Verona, 12 maggio 2021, Est. Pagliuca, link <https://dirittodellacrisi.it/file/kOFvxRtpsmV5zoclonYpcQBvqT6LyClslizimfA6.pdf>

### **1) LE CAUSE DELLA CRISI – DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI**

Il Sig. PAOLO SEMINO Codice Fiscale SMNPLA68D30D969S nato a GENOVA (GE) il 30/4/1968 Domiciliato in CORSO MAGENTA N 7 NERO INT 8 16125 GENOVA (GE):

- Era titolare fino al 2018 della ditta individuale EASY INFORMATICA DI PAOLO SEMINO;
- Attualmente è lavoratore dipendente presso la società EUROPAM SPA con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale impiegato I livello.

La Sig. BARBARA CARPI Codice Fiscale CRPBRR69A45D969G nata a GENOVA (GE) il 5/1/1969 Domiciliata in CORSO MAGENTA N 7 NERO INT 8 16125 GENOVA (GE):

- Ha prestato la sua attività lavorativa in qualità di collaboratrice familiare della ditta individuale del marito denominata EASY INFORMATICA DI PAOLO SEMINO fino alla sua cessazione nel 2018;
- Ad agosto 2019 è stata assunta in qualità di segretaria amministrativa a tempo indeterminato dall'Istituto scolastico parificato Suore dell'Immacolata di Genova a tempo parziale.

La cause dell'indebitamento sono riferibili alla sopravvenuta – nel 2014 – gravissima malattia del Sig. Semino

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] Ne è derivato che le principali obbligazioni legali tributarie si sono notevolmente incrementate.

Ne è conseguito allo stesso tempo anche la necessità di accedere al credito e l'insorgenza di debiti verso l'erario.

Tali fatti costituiscono per i sovraindebitati, i quali sono legati da vincolo di solidarietà non solo economica ma coniugale, le cause della crisi e giustificano ragionevolmente la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni stesse.

### MASSE DISTINTE

### BARBARA CARPI

### PASSIVO

## 2) ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

CREDITORE	IMPORTO	NOTE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	8.007	Come da estratto di ruolo
BANCA PSA ITALIA SPA	17.939	Cfr. Crif - coobbligato Semino Alessio. Finanziamento acceso ottobre 2021
UNICREDIT BANCA SPA	54.812	Cfr. Crif - coobbligato Semino Paolo. Finanziamento acceso 2019

Debiti indicati salvo miglior precisazione ed individuazione da parte dell'OCC nel corso dell'istruttoria attraverso le autorizzazioni giudiziali.

## BARBARA CARPI

### ATTIVO

Beni mobili registrati: nulla.

Beni immobili: nulla.

Conti correnti come da rapporti finanziari censiti da Agenzia delle Entrate

Beni mobili:

- a) Quota: Euro 500,00 della società (50%) B.C.A.T. SERVICES DI FASQUALE MARMORATO E PAOLO SEMINO SNC, con sede in GENOVA (GE) VIA EDMONDO DE AMICIS 67 CAP 16122;
- b) Socio al 10% della società TECH SRL, partita IVA 03532980103

Altri beni mobili: ai fini inventariali si evidenzia che la Sig.ra Carpi è residente in GENOVA CORSO MAGENTA 7/8, abitazione in locazione coi relativi arredi, beni necessari per le strette necessità di vita (vestiti, biancheria, letti, tavoli per la consumazione dei pasti con relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni frigorifero, fornelli da cucina, lavatrice, utensili di casa e di cucina e mobile idoneo a contenerlo), beni considerati assolutamente impignorabili ex art. 514 c.p.c. e che, pertanto, non sono ricompresi nella presente procedura di liquidazione.

### PAOLO SEMINO

### PASSIVO

CREDITORE	IMPORTO	NOTE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	143.025,71	Come da estratto di ruolo
UNICREDIT BANCA SPA	54.812	Cfr. Crif - coobbligato Barbara Carpi. Finanziamento acceso 2019 (cessionario CONSUMER THREE S.R.L. cfr. Banca d'Italia)
KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	10.673	Ex Unicredit

Debiti indicati salvo miglior precisazione ed individuazione da parte dell'OCC nel corso dell'istruttoria attraverso le autorizzazioni giudiziali.

## PAOLO SEMINO

### ATTIVO

Beni mobili registrati: Moto Honda J28 28 targato DX82803, immatricolato il 04.10.2011

Beni immobili: nulla.

Conti correnti come da rapporti finanziari censiti da Agenzia delle Entrate.

Altri beni mobili: ai fini inventariali si evidenzia che il Sig. Semino è residente in GENOVA CORSO MAGENTA 7/8, abitazione in locazione coi relativi arredi, beni necessari per le strette necessità di vita (vestiti, biancheria, letti, tavoli per la consumazione dei pasti con relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni frigorifero, fornelli da cucina, lavatrice, utensili di casa e di cucina e mobile idoneo a contenerlo), beni considerati assolutamente impignorabili ex art. 514 c.p.c. e che, pertanto, non sono ricompresi nella presente procedura di liquidazione.

### 3) SPESE DI PROCEDURA IN PREDEDUZIONE

Le spese di procedura per la domanda sono presumibilmente da quantificarsi come segue:

- a) Euro 7.000 oltre oneri di legge e spese generali per advisors e legale;
- b) Compenso OCC/liquidatore per la propria attività come da disposizioni di legge e regolamento.
- c) Euro 300,00 per spese presunte di pubblicità del piano;
- d) costo della trascrizione del provvedimento di omologazione al PRA (da quantificarsi da parte di OCC), in misura fissa.

Siffatti importi, sorti in funzione della procedura, sono considerati passività in prededuzione e come tali da soddisfare integralmente ex art. 13 comma 4 bis L. 3/2012.

Al riguardo, la Fondazione Antiusura S. Maria del Soccorso Onlus Genova si è resa disponibile all'erogazione - attraverso istituto di credito convenzionato - l'importo massimo di **Euro 15.000** da destinarsi alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 sei signori Carpi - Semino subordinatamente alla dichiarazione di apertura da parte del Tribunale; la rata presunta di rimborso di circa **Euro 320 mensili per 48 mesi**, salvo adeguamenti al momento dell'effettiva erogazione, è da pagarsi in prededuzione quale spesa sorta in occasione ed in funzione della presente procedura ex art.

13 comma 4 bis L. 3/2012. Si fa riserva di produrre la dichiarazione Fondazione Antiusura. Inoltre, i sovraindebitati manifestano fin da ora la propria volontà di rimborso del predetto finanziamento salvo miglior precisazione in proporzione ai propri attuali redditi.

### Altre attività

I ricorrenti si impegnano comunque a mettere a disposizione della procedura eventuali sopravvenienze attive utili al miglior soddisfacimento dei creditori nell'arco temporale riferibile alla procedura richiesta, e ciò sia in dipendenza del miglioramento della propria situazione reddituale, sia per altre cause.

### ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO PROPRIO E DELLA FAMIGLIA

Come si evince dal proprio stato di famiglia, il proprio nucleo familiare è composto da 5 (cinque componenti): marito, moglie, due figli maggiorenni e madre della moglie tutti economicamente autosufficienti (cfr. certificato stato di famiglia).

Allo stato attuale le entrate mensili nette dei coniugi sono di Euro 3.417 circa.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter comma 6 e 14 quinquies L. 3/2012, la somma mensile necessaria per il proprio mantenimento è di Euro 2.797 al netto del rimborso di Euro 320 quale prestito in prededuzione come da allegato elenco.

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	NOTE
reddito mensile netto Semino	2.537,00 €			
reddito mensile netto Carpi	850,00 €			
		RIMBORSO PRESTITO FONDAZIONE ANTIUSURA	320,00 €	
		CANONE LOCAZIONE E CONTRIBUTI CONDOMINIALI	1.135,00 €	
		SPESE PER ESIGENZE DI TRASPORTO	100,00 €	
		GAS ENERGIA ELETTRICA INTERNET TARI	150,00 €	
		SPESE ALIMENTARE	900,00 €	
		VESTIARIO CURA PERSONALE	200,00 €	
		SPESE MEDICHE	150,00 €	
		FONDO RISCHI SPESE STRAORDINARIE	162,00 €	
<b>TOTALE</b>	<b>3.417,00 €</b>		<b>3.117,00 €</b>	NOTE

NOTE  
 cfr. calcoli su nuovo contratto Europam al netto degli oneri  
 cfr. redditi netti 730/2011  
 da pagarsi in prededuzione  
 somma disponibile presunta Euro 300 x 48 mensilità Euro 14.400

L'elenco di tali spese per il mantenimento proprio e della propria famiglia e la loro entità risultano necessarie per soddisfare le esigenze minime di sostentamento/mantenimento dignitoso dei debitori.

In chiave "equitativa" si fa riferimento allo strumento indicativo di indubbia fondatezza ed imparzialità, messo a disposizione dall'ISTAT sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it), per il calcolo del livello minimo di spesa necessario per il sostentamento del nucleo familiare.

Invero, la spesa prevista come necessaria per il proprio mantenimento ex art. 14 quinquies L. 3/2012 è in linea agli indici ISTAT della spesa familiare per un componente Italia Nord pari ad Euro 2.575,27. Si



ritiene che la somma proposta di Euro 2.797, leggermente superiore a quella media Istat sia comunque congrua in considerazione di un onere di contribuzione ex art. 143 c.c. per figli anche se economicamente autosufficienti ma ancora abitanti coi genitori; inoltre, la suocera/madre in prospettiva futura dovrà essere assistita ulteriormente per obblighi di solidarietà familiari; infine, le spese sanitarie del sig. Semino aumenteranno tenuto conto delle sue gravi condizioni di salute.

Giova quindi e comunque evidenziare che i debitori, economizzando sul proprio mantenimento, provvederebbe anche alla **partecipazione diretta alla procedura**:

per Euro 300 mensili presunti (salvo conguaglio annuale) (prelevati pro quota in proporzione ai propri redditi Semino - Carpi);

per Euro 14.400 totali relative a 48 mensilità pari alla durata legale minima della procedura.

**Somma destinata anche ai fini esdebitatori ex art. 14 terdecies L. 3/2012; per il pagamento dei costi di procedura in prededuzione ed in quota parte dei creditori secondo le cause legittime di prelazione.**

Pertanto, a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione, l'intero reddito di lavoro autonomo prodotto sarà disponibile per la procedura tranne le seguenti somme necessarie al mantenimento proprio e della famiglia

**ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI:** Nulla.

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI:** a disposizione OCC.

**COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:** (cfr. certificato di stato di famiglia).

Tutto ciò premesso e precisato, si chiede all'OCC la predisposizione della relazione particolareggiata.

Atti richiamati già allegati all'istanza di nomina del gestore della crisi, già trasmessi o nella disponibilità dell'OCC.

Con osservanza.

Genova, 13 luglio 2022

